

Comune di SAN CRISTOFORO

Provincia di Alessandria

***NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2025-2027***

Sommario

Sommario	2
Premessa	3
Criteri di valutazione	4
Il Bilancio	6
Il bilancio corrente: considerazioni generali	6
Il bilancio corrente	Errore. Il segnalibro non è definito.
Il bilancio investimenti – considerazioni generali	7
Il bilancio investimenti	8
Il bilancio anticipazioni	10
Il bilancio per conto terzi	10
Gli equilibri di cassa	11
Quote vincolate	11
Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto	12
Vincoli di finanza pubblica	12
Fondo crediti di dubbia esigibilità	13
Indebitamento	15
Fondo pluriennale vincolato	16
Il fondo garanzia crediti commerciali	16
Garanzie prestate	17
Strumenti finanziari derivati	17
Organismi partecipati	17
Elenco delle partecipazioni possedute	17

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dalle linee di indirizzo del mandato amministrativo.

La normativa in vigore che disciplina la redazione del bilancio di previsione degli enti locali, disciplinato dal D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., prevede il rispetto dei principi contabili che per completezza elenchiamo: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità, equilibrio di bilancio, competenza finanziaria, competenza economica e prevalenza della sostanza sulla forma.

Il rispetto dei principi contabili sopraelencati garantisce che il bilancio di previsione, pur in presenza di stanziamenti previsti e quindi stimati e/o congetturati, dimostra di possedere una struttura contabile veritiera e prudente.

La nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2025-2027 ed è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'Allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi, di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il Bilancio di previsione 2025-2027, disciplinato dal D.Lgs. 118/2001 e dal d.p.c.m.28-12-2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.Lgs. 126/2014, del DM 1 agosto 2019 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati. Il DM 25 luglio 2023 ha modificato il principio contabile della programmazione di bilancio (allegato 4/1 D.Lgs 118/2011) nell'ottica di addivenire all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui le previsioni si riferiscono, dettando nuove tempistiche. Per gli Enti locali con processo di bilancio semplificato la prima scadenza di predisposizione del bilancio tecnico è il 30 settembre di ogni anno, quando il documento viene presentato dal Responsabile del servizio finanziario alla Giunta e al Segretario Generale. La giunta, con il supporto degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa, entro il 15 ottobre. Il responsabile del servizio finanziario, entro il 20 ottobre, verifica le previsioni (articolo 153, comma 4, del Tuel) e le iscrive nel bilancio. Inoltre determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e, infine, trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione. Successivamente, l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare insieme agli allegati, entro il 15 novembre di ogni anno e seguendo le modalità indicate per la procedura ordinaria, si avrà l'approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario da parte del Consiglio entro il 31 dicembre.

La struttura del bilancio, relativamente alle spese, è stata articolata in missioni, programmi, macroaggregati e titoli, mentre per le entrate, è stata classificata in titoli e tipologie.

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio.

Criteri di valutazione

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

Di seguito i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- **IMU:** Come noto, la legge di Bilancio 2020 ha abrogato la Tasi e la vecchia Imu a partire dal 2020, si pone in linea di continuità con i precedenti prelievi, di cui costituisce un'evoluzione normativa. Questo tributo è soggetto a continue modifiche ed interventi legislativi che rendono difficile determinarne la previsione. La previsione è fatta a norme vigenti, con riferimento all'andamento degli incassi realizzati, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) nella misura prevista negli anni precedenti ed utilizzata per l'intero triennio.
- **Addizionale IRPEF** l'amministrazione non intende modificare le tariffe per l'anno 2025. Le previsioni del bilancio finanziario sono redatte sulla base dei dati di preconsuntivo 2024 e sulla normativa vigente.
- **Canone Unico Patrimoniale** che comprende Imposta sulla Pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e TOSAP: le tariffe rimangono invariate.
- **Fondo di solidarietà e Trasferimenti correnti dello Stato:** si confermano l'importo dell'anno precedente in quanto il Ministero dell'interno -Dipartimento degli affari interni-, alla redazione della presente, non ha ancora pubblicato i dati definitivi
- **Proventi dei servizi pubblici** – sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio;
- **Fitti attivi** – sulla base dei contratti di locazione in corso;
- **Altre entrate correnti** – sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale;
- Forniture per acquisto beni – sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- Utenze – sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi e tenendo conto della difficile situazione in merito all'aumento dell'energia elettrica e del gas;
- Interessi e mutui – sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;
- Appalti di servizi – sulla base dei contratti pluriennali in corso;
- Trasferimenti per il servizio Socio – Assistenziale – in misura congrua alla quota annua stabilita;
- Spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture – nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del D.L. 95/2012;
- Spese per missioni – nei limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;
- Fondo di riserva – nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs. 267/2000;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità come descritto nell'apposito paragrafo;

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma dei lavori pubblici.

I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti.

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e/o regionale vigente. Alla data di redazione del presente bilancio previsionale non si ha notizia di contributi statali in quanto non ancora approvati i decreti attuativi e, pertanto, non considerati nella programmazione;

Le previsioni così formulate sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione:

Entrate			Spese		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	€ 286.018,00	Titolo 1	Spese correnti	€ 339.943,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 14.515,00	Titolo 2	Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4.000,00 € 0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 71.970,00	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 4.000,00	Titolo 4	Rimborso prestiti	€ 32.560,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	Titolo 5	Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 90.000,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	€ 0,00			
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 90.000,00	Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 360.800,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 360.800,00			
Totale generale entrate		€ 827.303,00	Totale generale spese		€ 827.303,00

Il Bilancio

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

Il bilancio corrente, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.

Il bilancio investimenti, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.

Il bilancio anticipazioni, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.

Il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie a titolo esemplificativo e non esaustivo le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.

La tabella riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle singole componenti del bilancio di competenza. Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di conseguire a livello di intero bilancio il pareggio complessivo tra le risorse previste e gli impieghi ipotizzati.

Il bilancio corrente: considerazioni generali

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, comunque impiegati. Nella terminologia introdotta dall'ordinamento finanziario e contabile, i fattori produttivi sono individuati dal legislatore in modo convenzionale e denominati "macroaggregati".

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, che all'interno del documento contabile ufficiale sono distinte in missioni. Naturalmente, le spese correnti sono dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento.

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio corrente, alle spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria.

Corrente	Entrate	Spese
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo amministrazione applicato alla spesa corrente	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO I – Entrata di natura tributaria	€ 286.018,00	
TITOLO II – Trasferimenti correnti	€ 14.515,00	
TITOLO III – Entrate extratributarie	€ 71.970,00	

Entrate C/capitale dedicate alla spesa corrente	€ 0,00	
Totale entrate	€ 372.503,00	
Disavanzo di amministrazione		€ 0,00
TITOLO I – Spese correnti		€ 339.943,00
TITOLO IV – Rimborso prestiti		€ 32.560,00
Totale spese		€ 372.503,00

Il bilancio investimenti – considerazioni generali

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le *dotazioni infrastrutturali* dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da *alienazioni di beni*, *contributi in C/capitale* e dai *mutui passivi*. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul bilancio durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza saranno finanziate con una contrazione della spesa corrente, o in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. Oltre a ciò, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

Anche in questa circostanza, l'ordinamento finanziario individua con precisione le *fonti di finanziamento* giuridicamente ammesse stabilendo che *"per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:*

- a) *Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;*
- b) *Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;*
- c) *Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;*
- d) *Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;*
- e) *Avanzo di amministrazione (..);*
- f) *Mutui passivi;*
- g) *Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art. 199/1).*

In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, talune entrate d'investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste partite, garantendo così un'omogeneità di lettura ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo).

Dal successivo prospetto che contiene il bilancio in C/capitale sono pertanto estrapolate le seguenti entrate:

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli *impieghi*, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

Per quanto riguarda il risultato finale, e cioè la differenza tra stanziamenti di entrata ed uscita, questo di norma termina in pareggio. L'eccezione è rappresentata dal finanziamento degli investimenti con un'eccedenza di risorse di parte corrente (autofinanziamento). Solo in quest'ultimo caso il bilancio investimenti indicherà un disavanzo mentre il bilancio corrente riporterà un avanzo della stessa entità.

È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli investimenti. È infatti prescritto che *"per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco"* (D.Lgs.267/00, art.200/1).

Il bilancio investimenti

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del *bilancio investimenti*, gestione della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il corrispondente risultato, gli interventi in conto capitale. La presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l'avvenuto finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente.

ENTRATA	2025	2026	2027
TITOLO IV – Entrate in conto capitale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TITOLO V – Entrate da riduzione attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO VI – Accensione mutui e altri finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Fondo pluriennale vincolato per finanziamento spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate correnti che finanziano spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A) Totale entrate conto capitale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale entrate	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
SPESA	2025	2026	2027
TITOLO II – Spese in conto capitale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
di cui finanziata dal FPV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
di cui finanziata dal nuovo bilancio 2025..	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO III – spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo di amministrazione da riaccertamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9 Totale spese titoli II e III	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale spese	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Il bilancio anticipazioni

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di *pura natura finanziaria*, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di *movimenti di fondi*. A seconda delle impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine.

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di risorse dell'amministrazione per cui la loro presenza rende spesso poco agevole l'interpretazione del bilancio. È per questo motivo che detti importi sono estrapolati dalle altre poste riportate nel bilancio di parte corrente o degli investimenti, per essere così raggruppati in modo separato.

Il successivo quadro contiene il bilancio di previsione dei movimenti di fondi che, di norma, riporta un pareggio tra le previsioni di entrata e di uscita (stanziamenti di competenza). Proprio per il fatto che siamo in presenza di *movimenti di fondi*, le posizioni creditorie e debitorie tendono in questo caso a compensarsi.

	2025	2026	2027
TITOLO VII – anticipazioni da istituto tesoriere	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

	2025	2026	2027
TITOLO V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Il bilancio per conto terzi

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, che nel precedente ordinamento finanziario venivano chiamati "partite di giro". Anche queste operazioni, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di *poste puramente finanziarie* movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni. Infatti, "*le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli (..)*" (D.Lgs.267/00, art.168/1).

Sono tipiche, ad esempio, nella gestione degli stipendi erogati al personale, le operazioni attuate dall'ente in qualità di "sostituto d'imposta". In questa circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi al momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) ed escono successivamente, all'atto del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento cumulativo). Data la natura di queste poste, "*le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa*" (D.Lgs.267/00, art.168/2).

Il prospetto riporta il bilancio di competenza dei servizi per conto di terzi che, in condizioni normali, indica un saldo in pareggio, e questo sia a preventivo che a rendiconto.

	2025	2026	2027
TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 360.800,00	€ 350.800,00	€ 350.800,00

	2025	2026	2027
TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 360.800,00	€ 350.800,00	€ 350.800,00

Gli equilibri di cassa

L'art.162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo.

L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio 2025 pari ad € 124.453,77.

Quote vincolate

L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e dei residui passivi, dove l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili e non ancora saldati, ha effetto sui movimenti finanziari dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una situazione dove l'esercizio corrente è influenzato da decisioni non discrezionali del comune.

Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o sceglie, di sua iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri esercizi. In questi casi, l'influsso sul bilancio in corso nasce da decisioni discrezionali dell'ente, come nel caso della scelta di applicare l'avanzo di amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal legislatore, come nel caso del ripiano obbligatorio dei disavanzi registrati in esercizi pregressi.

Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. Infatti, *“la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. (art. 187 comma 2 del TUEL)*

Le considerazioni appena formulate portano ad una prima conclusione circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio dall'impiego dell'avanzo. Un utilizzo costante di questa risorsa (entrata straordinaria) finalizzato ad espandere la spesa corrente (uscite ordinarie) può, in certi casi, indicare la presenza di una forte pressione della spesa corrente sulle risorse correnti (primi tre titoli di entrata), e quindi denotare una notevole rigidità tendenziale del bilancio. In quest'ultimo caso, infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate di precedenti esercizi che hanno prodotto l'avanzo sono state costantemente destinate a coprire esigenze di spesa di natura ripetitiva (uscite correnti destinate al funzionamento del comune), con il consolidamento di questo fabbisogno. Con un'entrata straordinaria, pertanto, si tende a finanziare un tipo di uscita che è invece ordinaria, creando così una condizione di possibile instabilità.

Nella redazione del Bilancio di previsione 2025-2026-2027 è stato redatto solamente l'allegato A – Risultato di amministrazione presunto in quanto non è stato applicato alcun avanzo presunto.

Ciò premesso si propone il risultato presunto di amministrazione per l'esercizio finanziario:

Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto		
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto		
1)	Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2024:	
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	100.359,83
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	146.215,06
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	1.189.139,39
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	1.385.593,91
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	653,86
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	50.774,23
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	50.774,23
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00

Vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge 145/2018 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

La Legge di Bilancio n. 231/2023 non ha apportato modifiche alle norme generali sull'equilibrio di bilancio e quindi rimangono validi i commi da 819 a 826 della Legge n. 145 del 30-12-2018.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 4/2, punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2025-2027 è evidenziata nei prospetti allegati al bilancio previsionale per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, con il metodo della "media semplice" e cioè la capacità di riscossione viene determinata rapportando le sole riscossioni della competenza sugli accertamenti.

(Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).

Dal 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2024-2026 è così risultante:

ANNO 2025: € 1.858,55=

ANNO 2026: € 1.858,55=

ANNO 2027: € 1.858,55=.

SPESE DI INVESTIMENTO

Con la cessazione dei contributi per le Piccole Opere nel 2024, è stato introdotto un nuovo fondo previsto dalla Legge di Bilancio 2020. Tuttavia, alla data di redazione del bilancio preventivo 2025-2027, i decreti attuativi necessari per l'operatività di questo fondo non sono ancora approvati nonostante la scadenza prevista per marzo 2024 e pertanto non sono stati contabilizzati.

Sono stati preventivati € 4.000 per costo costruzione interamente vincolati al finanziamento di opere in conto capitale (comma 460 Legge 232/2016).

Si ricordano, inoltre, i contributi relativi alla digitalizzazione PNRR alcuni già conclusi ed altri in fase di lavorazione:

Missione M1-C1 (Investimento 1.2 – supporto alla trasformazione della PA Locale) – MIGRAZIONE AL CLOUD;

Missione M1-C1 (Investimento 1.4 – Servizi digitali e cittadinanza digitale):

- Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadini SITO;
- Misura 1.4.3. Adozione App IO;
- Misura 1.4.3. Adozione PagoPA;
- Misura 1.4.4 Adozione identità digitale (SPID/CIE).

Indebitamento

Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile rigidità del bilancio.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2025 – 2027 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art.204, c.1 del D.Lgs. N.267/2000		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	298.493,35	302.156,54	286.018,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	37.402,87	52.427,00	14.515,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	74.456,44	82.981,00	71.970,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		410.352,66	437.564,54	372.503,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	41.035,27	43.756,45	37.250,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	17.187,00	15.854,00	14.709,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitam.	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		23.848,27	27.902,45	22.541,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	384.384,08	384.384,08	384.384,08
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		384.384,08	384.384,08	384.384,08
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate nell'esercizio in corso o negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

Il fondo garanzia crediti commerciali

Il fondo di garanzia crediti commerciali nasce con la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e risulta essere una sommatoria di accantonamenti annui che gli enti locali debbono fare nei propri bilanci correnti se sussistono determinate condizioni finanziari e monetarie.

In particolare l'accantonamento del fondo risulta essere un prodotto tra due fattori:

1. La percentuale di accantonamento
2. L'imponibile su cui si applica la percentuale di accantonamento.

Ora brevemente si propone un'analisi di entrambi i fattori:

- Percentuale di accantonamento: tale grandezza oscilla tra il 5% e l'1% in base alla capacità dell'ente di monetizzare le proprie obbligazioni commerciali;
- L'imponibile è dato dalla sommatoria degli stanziamenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi non finanziati da risorse con specifico vincolo di destinazione.

Per quanto concerne il Comune di **San Cristoforo in** relazione al disposto dall'art. 1, commi 859/872 della Legge 145/2018 l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'esercizio finanziario 2023 per € 5.750,00= e per l'anno 2024 di € 1.310,34 e all'inizio del prossimo anno saranno valutati i dati relativi ai pagamenti dell'anno 2024 e, eventualmente, sarà aggiornato l'importo del Fondo garanzia crediti commerciali.

Garanzie prestate

L'ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Strumenti finanziari derivati

L'ente non ha a carico oneri o impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Organismi partecipati

Nel corso del 2024 l'ente non ha esternalizzare alcun servizio.

Per gli anni dal 2025 al 2027, l'ente prevede di esternalizzare nessun servizio.

Elenco delle partecipazioni possedute

SOCIETA'	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	% PARTECIPAZIONE
Società pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.a.	Diretta	0,27
Econet Srl	Diretta	0,84
Giarolo Leader	Diretta	0,09
Consorzio Intercomunale Trasporti spa	Diretta	1,28
Alexala ATL	Diretta	0,35

La Società CIT S.p.A. ed è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Alessandria in data 10/01/2023 (n. 37/21 prefallimentare 2/21 concordatario).